

Art. 186
Legge

iano

quindici

ontrollo

44.



Comune di Assoro

Provincia di Enna

Rehhire di 195
56
C.C. 2 195
74

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

PARTE I

NORME GENERALI

ART.1 GENERALITA'

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt. 38 a 57 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, modificato con D.L.vo 28 dicembre 1993, n.566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del regolamento saranno esposte presso il competente Ufficio Comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ART.2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari, tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.L.vo 15 novembre 1993 n.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del 1° comma del presente articolo, con la stessa deliberazione, sarà approvato il capitolato d'onori.

ART.3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile preposto al servizio sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n.507/93.
2. Il suddetto funzionario, per l'attività di cui sopra, si avvale della collaborazione del competente Ufficio Comunale, delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

3. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua.

Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

4) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.4 CLASSIFICAZIONE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Assoro è assegnato, ai sensi dell'art.43 del D.L.vo n.507/93, alla classe V^a.

ART.5 OGGETTO DELLA TASSA ART.38 DEL d.l.vo 15 novembre 1993 n.507

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabili, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, oltre alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dal demanio statale.

5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

ART.6 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI ART. 39 D.L.vo 15 novembre 1993 n.507

1. La tassa è dovuta al Comune dal Titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in mancanza, dell'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta, all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza la disponibilità dello spazio o area pubblica.

ART. 7
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione sia di natura permanente che temporanea.

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima - Centro Storico (DALLA PIAZZA MERCE' - VIA CRISA - PIAZZE ADIACENTI FINO A PIAZZA 1° MAGGIO COMPRESA)
- Categoria seconda - Frazioni e rimanente territorio (TUTTE LE ALTRE VIE E PIAZZE)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART.8

1. La concessione o l'autorizzazione, concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitosi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi da carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione va fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupazione.

ART.9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli Uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

2. Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadina in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di speciali disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30.04.92, n°285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92, n°495.

3. All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura,

potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

4. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dal successivo 6° comma, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra forma che l'utente è tenuto ad osservare.

5. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, e specialmente per lavori edili, non superiori a gg.20, non necessita preventiva autorizzazione sindacale, ma semplice comunicazione con allegato versamento dell'importo dovuto.

ART.10 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART.11 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art.8 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendo uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in

pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

- g) versare all'epoca stabilita la relativa tassa;
- h) risarcire il Comune di eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico del concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà dare la necessaria collaborazione.

3. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere, e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente.

ART.12

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicanti i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.13

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la concessione a qualsiasi titolo.

ART.14

ART.41 del D.L.gs 15 novembre 1993, n.507

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione, senza interessi.
2. Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrare necessità di pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità
4. E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o della autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.
5. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario, e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove il materiale di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
7. Decorso il termine assegnato i lavori di sgombero, di restauro o di modifica, saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

ART.15

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di

legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art.13.

ART.16 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizio alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art.13.

ART.17 NORME PER LE ESECUZIONI DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre che le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore in questo Comune, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentita dai competenti organi del Comune od altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o , in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi, pericoli e danni alle persone, alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume nessuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggere pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

ART.18 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro concessione il Comune ha, inoltre, la facoltà, ai termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 19 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

ART.20 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 21 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il

tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

ART.22

OCCUPAZIONI CON CHIOSTRI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART.23

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambulo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 24

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI.

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni

riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.3.1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 4.6.1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART.25

PASSI CARRABILI - ACCESSI

ART.44 DEL D.L.gs. 15 novembre 1993, n°507

1. Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

2. Il predetto manufatto è costituito utilizzando la larghezza e la profondità, rispettivamente dell'apertura di accesso e del marciapiede.

3. La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione comunale o a spese del richiedente, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

4. Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorquando un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. E' fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

6. Non costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dell'Amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

ART.26

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI

1. La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetto o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di

pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco.

2. La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicati al precedente art.8

ART.27

COSTRUZIONE E SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Ove il passo carrabile sia costruito a spese ed a giudizio insindacabile del Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall'art.44, comma9, del D.L.vo n.507 del 1993.

2. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi del Comune, gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso del ripristino, a loro spese, dell'assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione della tassazione.

3. Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termini di legge.

4. Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

- a) al contribuente non compete alcun rimborso riferito all'anno di abolizione, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'intera annualità, condizione necessaria per il rilascio della concessione di abolizione;
- b) se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art.44, comma11, del D.L.vo n.507/93, non è dovuto alcun rimborso.

ART.28

ESONERO DELLA TASSA PER I PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 63 della legge 28.12.1995 n.549 la concessione per la costruzione di passi carrabili è esonerata dal pagamento della tassa prevista dall'art. 44 D.L.vo n.507/93 e successive integrazioni.

ART.29

MODIFICHE DEI SITI E DEI PASSI CARRABILI

1. La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cure e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche

esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all'estetica cittadini.

2. Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti esecutivi, di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

3. Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

a) corresponsione della tassa per anno solare:

1 - il contribuente non dovrà pagare la tassa dall'anno successivo all'abolizione;

2 - il contribuente dovrà pagare la tassa dall'anno successivo per l'importo scaturente dalle variazioni conseguenti alle modifiche;

b) contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art.44, comma 11, del D.L.vo n.507/93, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:

1 - al contribuente saranno rimborsate le venti annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

2 - si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso che per il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;

3 - il contribuente dovrà pagare la maggiore tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di ribellarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art.44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però, agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

C A P O I I I

ART.30

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART.50 DEL D.L.vo 15 novembre 1993 n.507

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente articolo 6 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, secondo le modalità di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e sopra suolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatasi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecentolire o per eccesso se superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa secondo le modalità di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto, secondo le modalità di cui al comma 4.

ART.31

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
ART.51 DEL D.L.vo 15 novembre 1993 n.507

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti e sulla base dei dati ed elementi desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 23, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio provvede altresì all'accertamento delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle norme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

C A P O I V

T A R I F F E - E S E N Z I O N I

ART.32 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.33 TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA.

Ai fini del disposto dell'art.45 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, e dell'art. 1 del D.L.vo 28 dicembre 1993, n.566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
FINO A 18 ORE	RIDUZIONE DEL 25%
OLTRE LE 18 ORE E FINO A 24 ORE	TARIFFA GIORNALIERA INTERA
FINO A 15 GIORNI	TARIFFA ORDINARIA
OLTRE I 15 GIORNI	TARIFFA RIDOTTA DEL 50%

ART.34 RIDUZIONE DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

ART.35
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI
ART.48 DEL D.L.vo 15 novembre 1993 n.507

1. Il territorio Comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART.36
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad essi assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiori a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate alla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) i passi carrabili (lettera a art.3 comma 63 legge 28.12.1995 n.549);
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (lettera b art. 3, comma 63 Legge 28.12.1995 n.549);
 - l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola; (lettera c art.3, comma 63 legge 28.12.1995 n.549);

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

C A P O V°

CONTENZIOSO - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.37 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) al Ministero delle Finanze - dipartimento delle entrate - Direzione dell entrate per la Sicilia - Sezione staccata di Enna, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione alla delega del Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

ART.38 SANZIONI

ART. 53 DEL D.L.vo 15 novembre 1993, n.507

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denunci o il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotti rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 39 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II° del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.40 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.41
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.42
ART.56 DEL D.L.vo 15 NOVEMBRE 1973, N.507

1. Il presente regolamento entra in vigore il

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44 D.L.vo N. 507/93)

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato:

CATEGORIA PRIMA	MAX	£. 40.000
CATEGORIA SECONDA	MIN	£. 34.000

- B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato (riduzione del 65%):

CATEGORIA PRIMA	£. 14.000
CATEGORIA SECONDA	£. 11.900

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato (riduzione del 70%):

CATEGORIA PRIMA	£. 12.000
CATEGORIA SECONDA	£. 10.200

- D) ABROGATO (DELIBERA C.C. N°19 DEL 26.02.1996).

- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato (riduzione del 50%):

CATEGORIA PRIMA	£. 20.000
CATEGORIA SECONDA	£. 17.000

Tale tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo (art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507/93)

- F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato (riduzione del 90%):

CATEGORIA PRIMA
CATEGORIA SECONDA

£. 4.000
£. 3.400

La determinazione della superficie di cui ai punti D) E) F) si determina ai sensi dell'art.44 punto 5.

G) ABROGATO (DELIBERA C.C. N°19 DEL 26.02.1996).

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni chilometro lineare o frazione e per anno

£. 400.000

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di £. 50.000= a prescindere della consistenza delle occupazioni, art.1 D.L.vo 566/93.

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi

L) automatici per la distribuzione dei tabacchi

Per ogni apparecchio e per anno:

CATEGORIA PRIMA
CATEGORIA SECONDA

MAX £. 30.000
MIN £. 20.000

M) Distributori carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie con superiore ai 4 metri quadrati:

CATEGORIA PRIMA

MAX £. 90.000
MIN £. 60.000

CATEGORIA SECONDA

MAX £. 45.000
MIN £. 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura

della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART.45)

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	£. 3.000
Categoria seconda	£. 2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- 1) Fino a 18 ore (riduzione del 25%)
- 2) Oltre 18 ore fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 15 giorni: (TARIFFA INTERA)

Categoria prima	£. 3.000
Categoria seconda	£. 2.000

- 4) Oltre i 15 giorni (dal 16° giorno in poi riduzione del 50%):

Categoria prima	£. 1.500
Categoria seconda	£. 1.000

- B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 65%.
- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell' 80%.
- F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate nella lettera A) sono ridotte del 50% (comma 6bis art. 1 D.L.n.566/93)
- H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993, la Tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
- | | |
|--|-----------|
| a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | f. 10.000 |
| b) oltre un Km. e di durata non superiore a 30.gg. | f. 15.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30. gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg. | + 30% |
| b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50% |
| c) di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in un'unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguali o superiori all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
